



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0079/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0061/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Serena Callipari - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4482/1163pf25-26/GC/PG/ep/fm del 28 agosto 2026, depositato il 1° settembre 2026, nei confronti dei sigg.ri Ninni Corda, Antonina Flavia Fiore nonché della società Olbia Calcio 1905 Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 28 agosto 2026, depositato il successivo 1° settembre 2026 e rubricato da quest'Ufficio al n. 0061/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il sig. Ninni CORDA, all'epoca dei fatti tesserato quale collaboratore prima squadra dell'OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. e iscritto al Settore Tecnico, in possesso di qualifica UEFA A:

1) per la violazione dell'art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 31, commi 1 e 2, C.G.S. e dal C.U. LND n. 154 del 06/06/2025, recante adempimenti per l'iscrizione al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025/2026, per avere, nell'ambito di una riunione tenutasi in data 30.01.2026 con vari tesserati della società Olbia Calcio 1905 s.r.l., costretto gli stessi, paventando l'attivazione di vertenze economiche nei loro confronti (vantandosi di essere assistito da un avvocato di fama nazionale) e la loro messa fuori squadra, con la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, alla perdita di parte del compenso maturato e alla sottoscrizione di liberatorie, attestanti l'avvenuta percezione da parte di ciascun tesserato dei compensi contrattualmente maturati entro il 31.12.2025, al fine di non fare incorrere la società Olbia Calcio 1905 s.r.l. nelle sanzioni pecuniarie e nella penalizzazione in classifica prevista dalla normativa federale per le ipotesi di inadempimento dei contratti in essere con i tesserati;

2) per la violazione degli artt. 4, comma 1, C.G.S., 21, comma 4, N.O.I.F., 35 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, nella quale era tesserato quale mero collaboratore della prima squadra e iscritto all'albo del Settore Tecnico, in possesso di qualifica UEFA A,

- svolto nell'ambito della società Olbia Calcio 1905 s.r.l. funzioni dirigenziali allo stesso non consentite, costringendo alcuni tesserati della medesima società, nell'ambito di una riunione tenutasi in data 30.01.2026, alla perdita di parte del compenso maturato e alla sottoscrizione di liberatorie, attestanti l'avvenuta percezione da parte di ciascun tesserato dei compensi contrattualmente maturati entro il 31.12.2025;

- preso parte a diverse gare ufficiali della società Olbia Calcio 1905 s.r.l. valevoli per il campionato di Serie D 2025/2026 con qualifiche dirigenziali del tutto incompatibili con il proprio tesseramento, svolgendo in due occasioni il ruolo di Dirigente addetto agli Ufficiali di gara (nelle gare Olbia – Nocerina dell'01.02.2026 e Olbia – Cassino del 22.03.2026), in due occasioni il ruolo di Massaggiatore (nelle gare Monastir – Olbia del 29.03.2026 e Scafatese – Olbia del 12.04.2026) pur non essendo in possesso del relativo titolo abilitativo, e in una occasione il ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale (nella gara Ischia Calcio – Olbia del 15.03.2026);

2. sig.ra Antonina Flavia Fiore, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. nella stagione sportiva 2025/2026, per la violazione dell'art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 31, commi 1 e 2, C.G.S., e dal C.U. LND n. 154 del 06/06/2025, nonché dagli artt. 21, comma 4, N.O.I.F., 35 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere consentito e comunque non impedito al proprio tesserato sig. Ninni Corda, all'epoca dei fatti collaboratore prima squadra iscritto al Settore Tecnico e in possesso di qualifica UEFA A, di disimpegnare funzioni dirigenziali, anziché meramente tecniche, nell'ambito della società Olbia Calcio 1905 nella stagione sportiva 2025/2026, costringendo alcuni tesserati della medesima società, nell'ambito di una riunione tenutasi in data 30.01.2026, alla perdita di parte del compenso maturato e alla sottoscrizione di liberatorie, attestanti l'avvenuta percezione da parte di ciascun tesserato dei compensi contrattualmente maturati entro il 31.12.2025, nonché prendendo parte a diverse gare ufficiali della società Olbia Calcio



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

1905 s.r.l., valevoli per il campionato di Serie D 2025/2026, con qualifiche dirigenziali del tutto incompatibili con il proprio tesseramento, svolgendo in due occasioni il ruolo di Dirigente addetto agli Ufficiali di gara (nelle gare Olbia – Nocerina dell'01.02.2026 e Olbia – Cassino del 22.03.2026), in due occasioni il ruolo di Massaggiatore (nelle gare Monastir – Olbia del 29.03.2026 e Scafatese – Olbia del 12.04.2026) pur non essendo in possesso del relativo titolo abilitativo, e in una occasione il ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale (nella gara Ischia Calcio – Olbia del 15.03.2026);

3. società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Ninni CORDA e Antonina Flavia FIORE, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 5.05.2026 la Procura Federale, a seguito della denuncia pervenutale in data 8.04.2026 dal difensore del Sig. Carlo GIUA, tesserato FIGC con la qualifica di *“tecnico – preparatore atletico”*, alla quale erano allegati molteplici documenti, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1163pf25-26 avente ad oggetto *“Accertamenti in ordine alla presunta condotta intimidatoria posta in essere dalla dirigenza della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. nei confronti dei tesserati e finalizzata alla sottoscrizione di una liberatoria”*.

Con la ridetta denuncia il Sig. Carlo GIUA, preparatore atletico dell'OLBIA CALCIO 1905 fino all'esonero dell'11.02.2026, rappresentava che il Direttore Tecnico dell'OLBIA CALCIO, Sig. Ninni CORDA, “dominus” assoluto e incontrastato della società, aveva tenuto comportamenti scorretti e vessatori nei suoi confronti e nei confronti degli altri tesserati del gruppo squadra.

Le lamentele del denunciante possono essere sinteticamente riassunte come di seguito:

- mancato pagamento di gran parte dei compensi pattuiti per la stagione 2025/2026 in quanto, a fronte di un contratto che prevedeva compensi per 15.000 euro lordi, più indennità e erogazione di pasti, al 31 dicembre 2025, a fronte di crediti maturati per oltre 12.000 euro, aveva ricevuto solo 2.500 euro;
- durante una tumultuosa riunione tenutasi il 30 gennaio 2026 e condotta dal Sig. Ninni CORDA, a seguito di comportamenti intimidatori e ritorsivi di questi e per il timore di perdere l'unica tranche di pagamento parziale offerta dalla società in quel contesto, l'intero gruppo squadra e lui (il giorno successivo) erano stati costretti a firmare le liberatorie, ideologicamente false, che attestavano l'integrale pagamento di tutti i compensi contrattualmente maturati al 31 dicembre 2025 e a sottoscrivere nuove scritture sostitutive degli originali contratti, tramite le quali i loro crediti pregressi venivano “spalmati” nel prosieguo della stagione;
- l'illegittimità del proprio esonero, avvenuto l'11 febbraio 2026 con motivazione pretestuosa, a suo avviso conseguenza diretta delle sue legittime richieste economiche avanzate in occasione della riunione 30 gennaio 2026 della squadra per la firma delle liberatorie, da lui sottoscritta solo il giorno successivo il giorno successivo a casa del segretario dell'OLBIA CALCIO;
- l'atteggiamento assolutamente omissivo dell'Amministratore Unico dell'OLBIA, signora Antonina Flavia FIORE, la quale, come rappresentante legale avrebbe dovuto vigilare sul comportamento del CORDA e far rispettare le scadenze dei pagamenti;
- di aver inviato, in data 2 aprile 2026 e per il tramite di legale di sua fiducia, una diffida di pagamento per il recupero dei crediti maturati nei confronti della Società che, per tutta risposta, replicava pubblicando un comunicato ufficiale, recepito dalle varie testate giornalistiche, strumentalmente finalizzato a screditare professionalmente e personalmente sia lui che il suo legale.

Allegava alla propria denuncia vari documenti che attestavano quanto rappresentato.

L'Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l'acquisizione al fascicolo del procedimento della denuncia e dei suoi allegati, nonché del foglio censimento dell'OLBIA CALCIO 1905 per la ss 2025/2026, dell'organigramma della Società aggiornato a maggio 2026; dell'elenco dei giocatori tesserati sempre per la stagione 25/26, della scheda di tesseramento del Sig. Ninni CORDA e della Sig.ra Antonina Flavia FIORE; dei contratti per prestazioni sportive dei calciatori Roberto BIANCU, Daniele RAGATZU; Samuele SAGGIA; Gioiele DEIANA TESTONI, Romolo PUTZU; e Angelo MAMELI; di n. 12 distinte di gare disputate dall'OLBIA dal 01 febbraio al 26 aprile 26, di copia delle liberatorie firmate dai giocatori Roberto BIANCU, Daniele RAGATZU, Samuele SAGGIA, Gioiele DEIANA TESTONI, Romolo PUTZU e Angelo MAMELI, di copia del C.U.N°119 del 28/04/2026 del Dipartimento Interregionale relativo ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a seguito della gara OLBIA – ANZIO del 28.04.2026.

La Procura Federale provvedeva poi a richiedere al Settore Tecnico la posizione di tesseramento del Sig. Ninni CORDA e quali incarichi, in base al suo tesseramento e al regolamento del Settore, poteva ricoprire in seno all'OLBIA CALCIO e a richiedere al Collegio Arbitrale LND AIC i nominativi dei giocatori dell'OLBIA che avevano fatto ricorso alla vertenza economica nei confronti della Società. La fase istruttoria si concludeva dopo aver audito il denunciante Carlo GIUA, il Sig. Filippo RUSSU, già Segretario Generale del sodalizio sportivo, e i calciatori Sigg.ri Romolo PUTZU, Angelo MAMELI; Gioiele DEIANA TESTONI; Daniele RAGATZU; Samuele SAGGIA e Roberto BIANCU.

La Procura Federale, ritenendo quindi il procedimento sufficientemente istruito, in data 21.07.2026, notificava ai Sigg.ri Ninni CORDA e Antonina Flavia FIORE nonché alla Società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti le violazioni colà evidenziate.

La Sig.ra Antonina Flavia FIORE nonché la Società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. non svolgevano alcuna attività difensionale nel



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

mentre il Sig. Ninni CORDA, dopo aver acquisito copia degli atti e depositato breve memoria per il tramite del proprio difensore di fiducia, chiedeva altresì di essere audito. La Procura programava la sua audizione ma il Sig. CORDA rappresentava la necessità di essere ascoltato in località più prossima al proprio domicilio adducendo motivi familiari. La Procura riprogrammava l'audizione in località più prossima ma l'avvisato non si presentava di talché l'Ufficio requirente, in data 28 agosto 2026, provvedeva a deferire tutti i soggetti precedentemente avvisati innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l'udienza dell'1.10.2026

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza dell'1.10.2026.

Il solo deferito Ninni CORDA depositava memoria con la quale contestava la fondatezza degli addebiti contestatigli con il primo capo di incolpazione e con il primo punto del secondo capo rilevando, dopo averne passate in rassegna alcune, la contraddittorietà delle testimonianze raccolte e la assoluta mancanza di prove, nel mentre ammetteva le violazioni di cui al secondo punto del secondo capo di incolpazione invocando l'applicazione dell'attenuazione della pena trattandosi di violazioni in continuazione. Concludeva quindi per il proscioglimento in parte qua e per l'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale per le violazioni ammesse chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di una prova testimoniale articolata in quattro capitoli con l'indicazione di quattro testi.

L'udienza dell'1.10.2026

All'udienza dell'1.10.2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2026 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale.

Per il deferito Ninni CORDA, presente personalmente, erano presenti gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo.

Nessuno era presente per la Sig.ra Antonina Flavia FIORE e per la OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato il deferimento, richiamò il contenuto, replicato al contenuto della memoria del deferito e ricostruiti i precedenti disciplinari in cui era incorso, negli anni, il Sig. Ninni CORDA, concludeva con la richiesta di irrogazione allo stesso della sanzione di anni 5 di squalifica/inibizione con richiesta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, alla Sig.ra Antonina Flavia FIORE della sanzione dell'inibizione per anni 3 e alla Società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. la sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 e la penalizzazione di 7 punti in classifica da scontarsi nella prima stagione utile.

Prendeva quindi la parola l'Avv. Eduardo Chiacchio il quale, dopo aver sottolineato l'assoluta carenza di prova circa i fatti contestati, richiamava il contenuto della propria memoria insistendo per il proscioglimento del proprio rappresentato relativamente al primo capo di incolpazione e al primo punto del secondo capo. Insisteva comunque per l'ammissione della prova per testi articolata. Interveneva poi l'Avv. Fiorillo la quale, in relazione al secondo punto del secondo capo di incolpazione, invocava l'applicazione del principio della continuazione di cui all'art. 81 del codice penale. Insisteva anch'essa per l'ammissione della prova per testi di cui alla memoria in atti. Il Presidente dava quindi la parola al Sig. Ninni CORDA il quale si limitava a dichiarare la propria estraneità ai fatti rappresentati dalla Procura nel primo capo di incolpazione e nel primo addebito del secondo capo insinuando che vi fosse un disegno in suo danno. Si riportava, per il resto, a quanto esposto dai suoi difensori proclamandosi incredulo per le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati ai deferiti trovino puntuale riscontro nell'ampia e approfondita istruttoria condotta dalla Procura Federale, come meglio e più diffusamente si dirà in seguito, e conseguentemente, in via preliminare, ritiene che non sussista necessità alcuna di dare sfogo alla richiesta di ammissione di prova testimoniale avanzata dalla difesa del Sig. Ninni CORDA con la memoria depositata prima dell'udienza dibattimentale, in disparte l'ammissibilità dei singoli capitoli alla luce degli apprezzamenti e delle valutazioni in essi contenuti.

Inquadrata, sotto il profilo temporale, la vicenda che ha dato adito al presente procedimento, considerato quindi che la proprietà dell'OLBIA CALCIO tra il 14 e il 15 gennaio 2026 viene trasferita dalla Swiss Pro alla Prosoccer S.r.l., società con sede a Torino presso lo studio professionale della Sig.ra Flavia Antonina FIORE, che diviene Amministratore Unico dell'OLBIA con potere di firma nel mentre il Sig. Ninni CORDA, operativo dalla metà di gennaio e formalmente tesserato dal 29 dello stesso mese, ne diviene "*Dirigente con funzioni tecniche*" sebbene tesserato come "*Collaboratore Prima Squadra*" come risulta dalla richiesta di tesseramento del 29.01.2026, risulta irrefragabilmente accertato agli atti del procedimento che alla data del 30-31 gennaio 2026 ai tesserati dell'OLBIA CALCIO non fossero stati corrisposti, se non in minima parte, i rispettivi compensi contrattualmente previsti e maturati al 31 dicembre 2025 per la stagione sportiva 2025-2026.

Quest'ultima inconfutabile circostanza è data per ammessa dallo stesso Sig. Ninni CORDA che non la smentisce ed anzi, con i propri scritti difensivi (basti leggere il tenore dei capitoli di prova articolati) la conferma con la conseguenza che, al cospetto di tale dato obbiettivo, qualsiasi richiesta di rilascio di liberatoria, attestante il contrario, appare di per sé illegittima se, per



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sovrammercato, si considera che l'art. 8 del contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa fra Società e atleta prevede che il compenso mensile debba essere corrisposto entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui il compenso stesso è maturato, con la conseguenza che alla data di acquisizione dell'OLBIA CALCIO da parte della Prosoccer, oltre alle mensilità precedenti non corrisposte, era scaduta anche la mensilità di dicembre 2025.

Orbene, poiché non appare credibile che una società che alla metà di gennaio 2026 acquisisce le quote di proprietà pari al 100% di un'altra società che svolge attività nel mondo del calcio non si sia in precedenza accertata dell'esposizione debitoria dell'acquisenda, appare del tutto ovvio che non avendo la disponibilità economica per ripianare integralmente i debiti maturati al 31.12.2025, al fine di ovviare alle conseguenze di cui al C.U. n° 154 del 06/06/2025 (*"... l'inibizione a carico del Presidente di mesi tre, l'ammenda di €5.000,00 a carico della Società e la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati"*) occorreva convincere i tesserati a sottoscrivere le quietanze liberatorie sia pure ideologicamente mendaci.

Di tale attività si incarica personalmente il Sig. Ninni CORDA che, a detta di tutti, è il *"dominus"* incontrastato della Società (in tal senso si vedano le audizioni del denunciante, del Sig. RUSSU, Segretario Generale, e dei calciatori DEIANA TESTONI, RAGATZU, SAGGIA e BIANCU) il quale convoca una riunione con l'intero gruppo squadra, ad eccezione del Capitano Daniele RAGATZU e del suo vice Roberto BIANCU, per il pomeriggio del 30 gennaio al fine di convincere i tesserati a sottoscrivere le quietanze liberatorie al 31.12.2025 promettendo loro di fargli avere contestualmente un piccolo acconto relativo all'arretrato maturato e di metterli in condizione di riscuotere più avanti, nel corso della stagione, i residui crediti maturati mediante la sottoscrizione di nuove scritture contrattuali sulle quali sarebbero stati spalmati i crediti residui, sbandierando ai quattro venti l'assoluta solidità finanziaria della Società.

Al fine di comprendere compiutamente il clima nel quale ebbe a svolgersi la riunione del 30 gennaio è bene evidenziare che in seno ai tesserati, in virtù dei compensi non percepiti da mesi, serpeggiava da tempo una certa animazione e un crescente malumore sfociati nell'interruzione degli allenamenti in più occasioni come riportato da molti organi di stampa. Tra coloro che erano più scontenti, per usare un eufemismo, vi erano il Capitano e il Vice Capitano dell'OLBIA, rispettivamente Daniele RAGATZU e Roberto BIANCU, che erano i due calciatori in assoluto più carismatici, avendo militato entrambi nelle serie professionistiche e anche in serie A, i quali, in più occasioni avevano manifestato la loro contrarietà alla firma delle liberatorie. Potendo costituire un serio impedimento alla realizzazione del disegno della Società, cioè ottenere dai tesserati le quietanze liberatorie pur in assenza del saldo dei compensi maturati al 31.12.2025, entrambi i predetti furono strumentalmente sollecitati dal Sig. CORDA personalmente a non partecipare alla riunione del 30 gennaio come confermato nel corso delle loro rispettive audizioni dell'11 giugno 2026. Risulta poi che nel corso della riunione Corda ebbe a rappresentare ai presenti che l'assenza di RAGATZU e BIANCU era determinata dal fatto che gli stessi non vantavano crediti nei confronti della Società in quanto erano stati regolarmente pagati tutti i mesi da un comitato di sostegno esterno alla Società, ciò al fine di metterli in cattiva luce con i compagni di squadra e disinnescare la loro potenziale influenza sugli altri calciatori. Riferisce inoltre BIANCU, ovviamente *"de relato"*, di aver appreso che durante la riunione anche due suoi colleghi, Fabrizio BUSCHIAZZO e Cristian ANELLI, ebbero a confermare la circostanza del pagamento degli stipendi (circostanza confermata da Carlo GIUA nell'ambito della sua audizione, ndr) e che il secondo usò parole forti nei loro confronti. Cristian ANELLI, come risulta dal tenore della decisione n. 148 del 27.05.2022 di questo Tribunale, non impugnata, all'epoca calciatore tesserato per l'US 1913 SEREGNO CALCIO, fu attinto unitamente ad altri soggetti e a Ninni CORDA, anch'egli tesserato per il SEREGNO, da un deferimento della Procura Federale in conseguenza di varie violazioni disciplinari. Nel mentre il Sig. Ninni CORDA patteggiò sei mesi di inibizione/squalifica e di € 10.000,00 di ammenda, l'ANELLI subì la sanzione di otto giornate di squalifica e nel contesto di tale decisione risulta essere stato definito quale soggetto esercitante la funzione di *"scorta"* e *"braccio operativo"* del CORDA:

La circostanza del regolare pagamento dei loro stipendi al 31.12.2025 viene recisamente smentita dal Capitano e dal suo Vice che hanno confermato di vantare cospicui crediti nei confronti dell'OLBIA CALCIO e hanno dichiarato di aver presentato ricorso al Collegio Arbitrale della LND-AIC.

Tornando alla riunione del 30 gennaio 2026 quanto denunciato dal Sig. GIUA circa i toni e i metodi intimidatori adottati nella circostanza dal Sig. CORDA trova puntuale riscontro nella maggior parte delle audizioni condotte dalla Procura Federale.

Il Sig. Carlo GIUA, audito dalla Procura Federale il 19.05.2026, confermato il tenore della propria circostanziata denuncia e quindi tutti i comportamenti vessatori e le minacce usate dal CORDA per ottenere il risultato che si era prefisso, a proposito della riunione del 30 gennaio, aggiungeva *"... Ninni Corda ha fatto un discorso a tutti i presenti dicendo che se non firmavano la liberatoria la società avrebbe preso 7 punti di penalizzazione e sarebbe retrocessa in eccellenza, categoria che alla società non interessava e che quindi non avremmo più visto i soldi, anche perché la società aveva un grande avvocato e ai 2 o 3 che non firmavano gli avrebbero fatto una vertenza per giusta causa. Tutti i giocatori, sentite le minacce, si sono convinti a firmare"*.

Significativi dell'atteggiamento del CORDA anche gli scambi di messaggistica depositati dal GIUA nei quali il deferito uso toni intimidatori e definisce il legale che assiste il calciatore nella vertenza economica nei confronti dell'OLBIA dopo il suo esonero come *"uno scappato di casa"*.

L'ex Segretario Generale dell'OLBIA, Filippo RUSSU, audito il 28.05.2026, riferisce di *"... toni abbastanza alti e inadeguati ha detto chiaramente ai giocatori che se non firmavano sarebbero retrocessi in eccellenza, che se non firmavano avrebbe parlato direttamente alla stampa accusandoli di non avere il senso di responsabilità e verso i sardi tacciandoli di non avere il senso di*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

appartenenza ... i giocatori con la speranza di recuperare le somme a loro dovute si sono accordati fra loro per firmare le liberatorie. Come ho detto la riunione si è svolta con dei toni accesi ... L'influenza mentale di Ninni CORDA verso i giocatori è stata sicuramente devastante".

Il calciatore Gioele DEIANA TESTONI, audito il 4.06.2026, ricorda "... il giorno 30 di gennaio lui (Ninni CORDA, ndr) mi ha sottoposto il nuovo contratto e per farmi firmare la liberatoria mi disse chiaramente che se non firmavo, il mio contratto sarebbe rimasto quello vecchio, quello da 500 euro al mese ... sono stato chiamato e quando sono entrato al cospetto di Ninni Corda, che era in compagnia di Livieri, Isoni, e dei due segretari amministrativi Russu e Zeni, sono stato subito aggredito verbalmente. Ninni Corda mi ha subito detto <so che non vuoi firmare>, alla mia risposta che non firmavo perché non mi fidavo degli assegni lui subito mi minaccia dicendomi: <Va bene tu da domani sei fuori rosa, il contratto che ti avevo promesso te lo scordi ti faccio venire al campo alle cinque di mattina ad allenarti> e che, in caso di fallimento, avrebbe fatto una conferenza stampa accusandomi di non aver voluto firmare la liberatoria e di conseguenza di aver fatto fallire l'Olbia Calcio ... con questa velata minaccia di farci apparire come i traditori dell'Olbia e sul fatto che non potevamo più giocare anche perché era l'ultimo giorno del calcio mercato, abbiamo deciso di accettare e di firmare la liberatoria ...".

Il calciatore Samuele SAGGIA, audito l'11.06.2026, riferisce "... ci ha detto (Ninni CORDA, ndr) che se non firmavamo avrebbe convocato una conferenza stampa dove avrebbe detto che l'OLBIA era finita in quanto non firmando le liberatorie avremmo preso punti di penalizzazione cosa che ci avrebbe complicato la corsa salvezza".

Il Capitano Daniele RAGATZU, audito anch'egli l'11.06.2026, dopo aver diffusamente riferito in merito alla sua mancata partecipazione e a quella di BIANCU alla riunione del 30 giugno precisava di aver firmato la liberatoria il giorno 31 gennaio in quanto tutti gli altri compagni di squadra, anche a seguito della non tanto velata minaccia della convocazione di una conferenza stampa con la quale sarebbe stato addebitato loro il fallimento dell'OLBIA, avevano firmato e perché Ninni CORDA "... mi ha detto che mi avrebbe dato tutti i soldi e che non avremmo perso un centesimo dei nostri contratti. Preciso che nel nuovo contratto sono stati spalmati i soldi che ci spettavano fino al 31.12.2025, anche per quello ho firmato la liberatoria".

Il Vice Capitano Roberto BIANCU, sempre l'11.06.2026 davanti alla Procura Federale, riferisce: "... dopo la riunione ho saputo che per farli firmare, in quanto qualcuno non voleva farlo, il direttore ha detto che a coloro che non firmavano avrebbe fatto fare una vertenza da parte dell'Avv. ... l'avvocato sportivo più importante d'Italia, che se non firmavano li avrebbe messi fuori squadra. Sicuramente queste frasi, unite a quelle in merito alla solidità economica della società, al legame all'Olbia calcio dalla sardità di quasi tutti i giocatori, hanno spaventato i più giovani della società e quindi hanno firmato. Sicuramente è stata una pressione psicologica che ha raggiunto lo scopo di far firmare le liberatorie anche a coloro che non volevano farlo ... mi è stato riferito che nel corso della riunione Ninni Corda aveva detto a tutti che non avrebbe esitato a convocare una conferenza stampa accusandoci, se non avessimo firmato le liberatorie, di aver fatto fallire l'Olbia condannandola alla retrocessione".

Ciò posto, ritiene il Tribunale che vadano valorizzati alcuni ulteriori aspetti quali:

- la circostanza che il Sig. Carlo GIUA, che forse più di tutti aveva resistito alla firma della liberatoria, dopo solo 10 giorni dalla sofferta firma della liberatoria, veniva esonerato dal CORDA con motivazione opinabile;

- il fatto che tutti gli auditi, nessuno escluso, riferiscono di aver avuto ampie rassicurazioni dal CORDA circa la solidità economica dell'OLBIA CALCIO e la prospettiva, poi rivelatasi strumentale e illusoria, di riscuotere integralmente, a breve termine, i crediti maturati;

- la circostanza che il Sig. CORDA, con intimidazioni, minacce più o meno velate e promesse illusorie, ha indotto i tesserati a firmare delle liberatorie ideologicamente false con la più che probabile conseguenza che anch'essi hanno violato le norme disciplinari, tant'è che per tale aspetto il Tribunale ritiene che gli atti vadano rimessi alla Procura Federale affinché la stessa valuti questo profilo della vicenda.

Reputa, quindi, il Collegio che, alla luce di quanto sin qui esaminato e delle ammissioni del Sig. CORDA in merito al secondo punto del secondo capo di incolpazione, non possano sussistere dubbi circa la sua piena responsabilità per le condotte complessivamente ascrittegli. Condotte che Tribunale ritiene gravissime sia in considerazione di quanto appena sopra evidenziato, in particolare l'induzione a sottoscrivere, con intimidazioni e profferte, documenti ideologicamente falsi, sia in considerazione del fatto che la produzione delle liberatorie attestanti la falsa circostanza del saldo delle debenze al 31.12.2025 ha concretamente alterato la classifica del girone e quindi del Campionato in considerazione del fatto che l'enorme quantità di punti di penalizzazione che avrebbe afflitto l'OLBIA CALCIO l'avrebbe fatta sprofondare in classifica con intuibili conseguenze sull'impegno dei calciatori nella disputa delle partite rimanenti e riflessi sostanziali sulla classifica. Condotte ancor più gravi ove si consideri la personalità del Sig. Ninni CORDA certamente non nuovo a metodi disciplinarmente censurabili e censurate considerato che lo stesso, negli ultimi dieci anni ha collezionato, come rilevato dalla Procura Federale in sede di discussione orale, squalifiche/inibizioni definitive per oltre cinque anni e mezzo ed ammende per circa 50.000 euro (CU n 004 CFA ss 15-16, CU n 016 CFA ss 15-16, CU n 017 CFA ss 15-16, CU n 048 TFN ss 15-16, CU n 004 CFA ss 18-19, CU n 200/AA Segr ss 19-20, CU n 002/AA Segr ss 22-23, Dec n. 22 CSA ss 22-23).

Sottolinea il Tribunale che il comportamento del deferito nel procedimento in esame, in disparte quindi i precedenti appena evidenziati, palesa anche in questo caso un assoluto disprezzo di quelle che sono le norme che regolano l'Ordinamento Federale, norme che vengono violate con assoluta leggerezza, nel momento in cui lo stesso, incurante dei divieti, scende sul terreno di gioco rivestendo talvolta il ruolo di Dirigente addetto agli Ufficiali di gara o quello di massaggiatore o di Dirigente accompagnatore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ufficiale, ma anche con estrema arroganza e presunzione di impunità nel momento in cui intimidisce i tesserati e li rabbonisce con promesse risultate vane. Anche il comportamento processuale del Sig. CORDA sembra confermare arroganza e presunzione posto che dopo aver chiesto di essere audito dalla Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini, in un primo tempo chiedeva uno spostamento del luogo dell'audizione perché troppo lontano rispetto al suo domicilio e, ottenuto l'avvicinamento richiesto, non si presentava all'audizione.

Ritiene il Collegio che tali sprezzanti condotte vadano punite con l'adozione della massima sanzione prevista dall'art. 9 del CGS accompagnata con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. In linea con le richieste formulate dalla Procura Federale.

Anche con riferimento alla posizione della Sig.ra Antonina Flavia FIORE il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dall'Organo requirente in considerazione del fatto che la predetta, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, con il suo comportamento assolutamente omissivo, senza quindi esercitare il minimo controllo sui suoi tesserati, ha consentito che il suo *"Dirigente con funzioni tecniche"*, tesserato come *"Collaboratore Prima Squadra"*, diventasse, nel breve volgere di qualche giorno, il *"dominus"* incontrastato della Società e ponesse in essere tutte le violazioni disciplinari contestategli dalla Procura Federale e accertate da questo Tribunale. Il comportamento processuale della deferita, rimasta contumace, conferma il più assoluto disinteresse per la vicenda. Sanzioni come in dispositivo.

Infine, la Società OLBIA CALCIO 1905 S.R.L., è chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, in merito al comportamento del suo legale rappresentante e per responsabilità oggettiva, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, per quanto contestato al Sig. Ninni CORDA. Ritiene il Tribunale che, accertate le responsabilità dei soggetti suddetti e stante la gravità di quanto loro ascritto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale non sia sufficientemente afflittiva considerata la gravità dei comportamenti ascritti ai tesserati deferiti e la circostanza che la Società non risulta iscritta ad alcuna competizione organizzata in ambito Federale. La sanzione di euro 30.000,00 di ammenda è, ad avviso del Collegio, certamente più appropriata con riguardo alle responsabilità contestate.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Ninni Corda, anni 5 (cinque) di squalifica e inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- alla sig.ra Antonina Flavia Fiore, anni 3 (tre) di inibizione;

- alla società Olbia Calcio 1905 Srl, euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Procura Federale perché valuti l'eventuale violazione disciplinare, da parte dei tesserati, riferita alla sottoscrizione delle dichiarazioni liberatorie.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 9 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai